



COMUNE DI PARTANNA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
Città d'Arte e Turistica

AREA 3^ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

III SETTORE - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Originale di Determinazione N. 405 del 14-09-2016

Raccolta N. 951 del 14-09-2016

OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA DELL'INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, DELL'APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.395 RACCOLTA N.926 DEL 08/09/2016.

ADEMPIMENTI SEGRETERIA	(Ricevuta)
<input type="checkbox"/> Trasmessa in Ragioneria il _____	_____
<input type="checkbox"/> Trasmessa per la pubblicazione il _____	_____
<input type="checkbox"/> Restituita al Dirigente il _____	_____

DISTRIBUZIONE	(Ricevuta)

IL RESPONSABILE
AREA 3^ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Premesso:

Che nel programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016 di cui all'art. 128 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., approvato con la deliberazione della giunta comunale n. 2 del 11-02-2014 e successiva deliberazione del consiglio comunale n. 28 del 23-04-2014, prevedono l'esecuzione dei *“Lavori di interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'immobile di proprietà pubblica adibito ad istruzione scolastica denominato Santa Lucia”, di Via della Resistenza del Comune di Partanna*. **CUP:I31E15000320006-CIG: 6362565ABA;**

Vista la determinazione Sindacale n. 04 del 27-02-2015, in relazione al disposto dell'art. 10 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/2010, veniva nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'affidamento e l'esecuzione dei detti lavori pubblici, nonché il gruppo di progettazione;

Vista inoltre la deliberazione della Giunta Municipale n. 52 del 01-04-2015 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei *“Lavori di interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'immobile di proprietà pubblica adibito ad istruzione scolastica denominato Santa Lucia”, di Via della Resistenza del Comune di Partanna*”, dell'importo complessivo di €916.000,00 di cui €774.358,70 per lavori ed €141.641,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione

Che con determinazione dirigenziale n. 395 raccolta n. 926 del 08/09/2016 veniva pubblicato, l'avviso di indagine di mercato per l'individuazione dei professionisti da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi tecnici inerenti la (direzione lavori misure e contabilità) per i lavori di cui sopra;

Considerato che per mero errore materiale veniva pubblicata la determinazione del corrispettivo di cui alla manifestazione di interesse giusta determinazione dirigenziale n.395 raccolta n.926 del 08/09/2016 in maniera errata;

Visto il calcolo per la determinazione del corrispettivo da affidare già in possesso dell'Ufficio alla data di approvazione del progetto, secondo i criteri di stima del D.M. 143/2013 ammontante complessivamente a euro 20.765,05 oltre gli oneri ed IVA;

Visto l'Avviso Esplorativo per presentazione Manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura ristretta senza previa pubblicazione del bando per l'affidamento del servizio di ingegneria pubblicato in data 08 settembre 2016, con scadenza in data 12 settembre 2016, per la selezione di operatori economici interessati ad essere invitati alla presentazione di un'offerta per la DD.LL., Misure e Contabilità per i lavori di cui sopra;

Rilevato l'errore materiale nella determinazione del corrispettivo, contenente un importo errato;

Considerata la violazione del Codice dei Contratti D.Lgs n. 50/2016;

Ritenuto che l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati;

Considerato che il presente provvedimento non reca danno all'amministrazione, né ai potenziali operatori economici anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla Pubblica Amministrazione,

Visto che l'art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 *“per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”*;

Dato Atto altresì, in particolare, che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2418/2013 (Cons. Stato – Sez. VI – Sentenza 6 maggio 2013, n. 2418) rimarca che: *“L'amministrazione è notoriamente titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n.241; di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio provvedimento amministrativo. Con*

riguardo alle procedure ad evidenza pubblica. È quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara d'appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima di consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso.....”

RILEVATO che il potere di revoca in autotutela della procedura di manifestazione di interesse, rientra nella podestà discrezionale della stazione appaltante, ove siano concreti interessi pubblici, come nella fattispecie in questione;

RICORDATO che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;

RITENUTO necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost. , ai principi comunitari diretti ad assicurare la massima competitività e concorrenzialità nella procedure di manifestazione di interesse, addivenire alla revoca in autotutela della procedura di gara in oggetto mediante annullamento della determinazione dirigenziale n.395 raccolta n.926 del 08/09/2016, e di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere e di interrompere le fasi successive di negoziazione previste nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse;

Vista la normativa regolante la materia in autotutela;

Tenuto conto che la procedura di gara non è stata ancora iniziata e che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di annullamento in autotutela;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto l'art. 21 nonies della L. 7/08/1990 n. 241;

Visto il D.Lgs n. 163/2006;

Visto il D.Lgs n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo:

- 1) **Di Procedere** alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241, della determinazione dirigenziale n. 395 raccolta n. 926 del 08/09/2016 e di tutti gli allegati e atti connessi – CIG ZDD1B1BCDD;
- 2) **Di provvedere** alla pubblicazione dello stesso atto di annullamento sul sito web istituzionale e su gazzetta amministrativa del Comune di Partanna;
- 3) **Per maggiore diligenza** si fa contezza che la scrivente stazione appaltante provvederà ad indire una nuova procedura di gara;
- 4) **Dare atto** che la presente determinazione:
 - va comunicata, per conoscenza, alla giunta comunale per il tramite il segretario comunale;
 - va pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso questo settore tecnico e raccolta nel registro generale delle determinazioni presso l'Ufficio di Segreteria;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Secchia Angelo

IL RESPONSABILE
AREA 3^ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
ING. Pisciotta Nino

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

~~Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ne attesta la copertura finanziaria.~~

◇ Visto e controllato ai fini amministrativi, contabili e fiscali l'atto di liquidazione che precede, i documenti giustificativi allegati ed i riferimenti contabili, si dispone per il suo pagamento.

Partanna,

IL RAGIONIERE GENERALE

DOTT. Giambalvo Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno _____ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA Nastasi Doriana